



Provincia di
Savona

**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED
IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) AI SENSI DEL
D.LGS. N. 504/1992 ART. 19**

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 89 in data 29/11/2024

Art. 1

DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:
 - per **T.A.R.S.U.** la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani istituita con il D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;
 - per **T.I.A.** la Tariffa di Igiene Ambientale stabilita con D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
 - per **TARES** il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi stabilito con il D.L. 06.12.2011 n. 201 con decorrenza 01.01.2013;
 - per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;
 - per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
 - per **Provincia/Ente**, la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano 12;
 - per **Comune**, ciascuno dei Comuni dell'area di competenza della Provincia, con sede presso le rispettive sedi municipali;
 - per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97;
 - per **soggetto passivo**, ciascun Comune e soggetto gestore di cui sopra.
2. I recapiti della Provincia di Savona ai quali inviare la documentazione citata nel presente Regolamento sono i seguenti:
 - pec protocollo@pec.provincia.savona.it
 - e-mail UO Entrate tributi@provincia.savona.it
3. Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e le attività di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 2

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune, salva diversa deliberazione da parte della Provincia. Eventuali variazioni in riduzione saranno pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita area tematica.

Art. 3

GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi dei soggetti gestori.
2. I Comuni informano la Provincia se la tassa/tariffa rifiuti è gestita in proprio ovvero affidata a soggetti terzi e, in quest'ultimo caso, trasmettono, tramite pec ed entro 30 giorni dalla modifica, il nominativo del soggetto affidatario e la copia della convenzione/contratto di affidamento all'ufficio Entrate della Provincia, e ogni successiva variazione dell'affidamento.

3. I Comuni, in caso di affidamento a terzi, rendono operativi i contenuti del presente Regolamento nei confronti degli stessi, fermo restando che l'obbligazione legale resta in carico ai Comuni stessi.
4. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) i Comuni interessati comunicano alla Provincia l'ammontare della previsione di entrata relativa alla Tassa Rifiuti e la relativa quantificazione del TEFA mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 4

MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO

1. Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla Tassa Rifiuti, da parte del soggetto passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0,30% delle somme riscosse (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5), senza importi minimi e massimi, con esclusione di ulteriori aggi se non preventivamente autorizzati dalla Provincia.
2. L'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge 157/2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01.06.2020. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle entrate resta la competenza del Comune del riversamento all'Ente del TEFA incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.
3. Al fine di agevolare la procedura di versamento alla Provincia del TEFA i soggetti passivi (Enti, Concessionari, Agenzia delle Entrate) adotteranno in via preferenziale i modelli F24 per riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e/o le ulteriori modalità introdotte dalle disposizioni. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali si demanda alla modalità e termini di pagamento descritti nei successivi commi del presente articolo;
4. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del soggetto gestore, è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI; tale importo sarà versato all'ente entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre secondo le scadenze della seguente tabella:

Trimestre	Periodo incasso TEFA	Termine versamento
1	gennaio – febbraio – marzo	15 maggio
2	aprile – maggio - giugno	15 agosto
3	luglio – agosto - settembre	15 novembre
4	ottobre -novembre – dicembre	15 febbraio
	eventuale conguaglio finale	15 marzo

5. La causale dei riversamenti di cui sopra dovrà recare la seguente dicitura: **“TEFA: trimestre _____ anno _____ Comune di _____”**;
6. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera entro i termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del Tesoriere entro il primo giorno lavorativo utile successivo;
7. Il riversamento del TEFA alla Provincia viene effettuato direttamente dal Comune o dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme

riscosse a titolo di TEFA, come da art. 19, comma 5, del D.Lgs 504/1992. Come stabilito al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, "la registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa";

Il riversamento comprenderà anche eventuali sanzioni e interessi dovuti sulla TEFA ai sensi art. 3 n.2 Decreto MEF del 1 luglio 2020.

8. Nel caso in cui l'importo del TEFA da riversare trimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad € 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo trimestre.
9. Il TEFA si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 coordinato con la Legge di conversione n.31/2008 che individua nel MIUR il soggetto passivo tenuto a corrispondere ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti.
La causale da specificare per il riversamento oggetto del presente comma dovrà recare la seguente dicitura: "**MIUR-TEFA: anno ____ Comune di ____**".
10. Il soggetto passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 5

RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Entro 30 giorni dall'emissione dei ruoli/elenchi il Comune invia alla Provincia, mediante pec (ed eventuale e-mail), apposita comunicazione nella quale viene riportato l'importo complessivo del ruolo /elenco emesso.
2. Entro le scadenze previste dal precedente art. 4 comma 3, contestualmente al riversamento trimestrale, il soggetto passivo invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA - comprensivi sia del tributo che transita per l'F24, per tutte le annualità precedenti il 2020, che del tributo riscosso tramite altri canali (es. PagoPA) – ed il compenso trattenuto, utilizzando il modello denominato "**Rendiconto trimestrale**" allegato al presente Regolamento (allegato "A");
3. Nel caso in cui il Comune ricevesse da parte di un Ente Locale (non ricadente nel territorio della Provincia di Savona) un riversamento TARI relativo a *somme indebitamente percepite da parte di quest'ultimo per incompetenza*, deve compilare l'apposita sezione del Rendiconto, onde consentire alla Provincia di avviare le procedure per il recupero del TEFA.
4. Entro il 20 febbraio di ciascun anno il Soggetto passivo deve presentare alla Provincia un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo TEFA entro il 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi utilizzando il modello "**Rendiconto annuale**" allegato al presente regolamento (allegato "B").
5. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale deve essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.
6. Ciascun Soggetto passivo del servizio di riscossione è considerato quale agente contabile e come tale sottoposto all'obbligo della resa del conto giudiziale della sua attività nelle

modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate alla Provincia utilizzando la posta elettronica certificata.

Art. 6

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute, anticipandole nel caso in cui siano già state riversate alla Provincia. Lo stesso è autorizzato ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia, con gli importi TEFA del primo riversamento utile, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione da inoltrare tramite pec (ed eventuale e-mail), alla Provincia.

Art. 7

VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Provincia può richiedere opportune verifiche sulle somme incassate dal soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria spettanza.
2. In caso di omesso e/o insufficiente pagamento alla scadenza indicata all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, il Comune deve ritenersi in mora *ipso iure* non essendo necessaria l'intimazione scritta ai sensi art. 1219, 2^a comma, punto 3 del C.C. e contestualmente diffidato ad adempiere con l'addebito degli interessi da conteggiare al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, con decorrenza dalla scadenza di cui sopra, fino alla data di effettivo pagamento.

Art. 8

RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA

1. La Provincia si riserva di agire nei confronti del Comune, mediante ricorso alla riscossione coattiva, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.

Art. 9

DILAZIONE/RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, al soggetto passivo che ne fa richiesta e che si trovi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (anticipazione di cassa, dissesto o pre-dissesto) la Provincia, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e/o rateizzazioni dei dovuti riversamenti TEFA come disciplinato dal Regolamento delle entrate.
2. Al Comune che si trovi in oggettiva e documentata difficoltà finanziaria, la Provincia può concedere, su richiesta, dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:
 - a) sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 codice civile da parte del Comune in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Provincia e indicate in maniera analitica;

- b) difficoltà oggettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in un'unica soluzione attestata da una relazione, sottoscritta dal responsabile finanziario e dal collegio dei revisori, che indichi in modo circostanziato le condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria;
3. La dilazione, al netto di un acconto obbligatorio pari almeno al 20%, non può di norma essere superiore a 24 mesi, con obbligo di pagamento su base mensile o al massimo trimestrale. In casi eccezionali, il Dirigente responsabile dell'entrata può stabilire, su richiesta specifica e adeguatamente documentata nei modi di cui al precedente comma 2, lettera b), un diverso acconto e/o autorizzare una dilazione maggiore, comunque non superiore a 60 mesi;
 4. Nel caso in cui venga concessa la rateazione il Comune deve versare l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, al tasso legale, calcolati dalla data in cui le somme erano dovute fino alla data di effettivo pagamento delle singole rate;
 5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito aggiungendo alla rata in scadenza la quota di interessi di competenza;
 6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione con l'aggiunta degli interessi legali moratori da calcolarsi dall'insorgenza dell'obbligo di riversamento; in caso contrario la Provincia potrà procedere, senza ulteriori adempimenti, ad attivare la procedura di recupero mediante riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente;
 7. Il mantenimento del piano di rientro è sempre subordinato al regolare riversamento delle quote per tutto il periodo della dilazione;
 8. Non sono concedibili ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati;
 9. La dilazione non può essere accordata nei confronti del Comune che risulta in morosità rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni;
 10. La dilazione è concessa con provvedimento del dirigente responsabile dell'entrata della Provincia.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Art. 11
CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie tra i comuni e la Provincia sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro di Savona.

